PROVVEDIMENTI IN FAVORE DEI DANNEGGIATI DAL TERREMOTO DEL 24 FEBBRAIO 1904 IN ALCUNI COMUNI DELLA PROVINCIA DI AQUILA

Art. 4

Se i proprietari dei fabbricati distrutti o danneggiati sopra i quali esistono inscrizioni ipotecarie non si curassero, dopo conseguito il mutuo, di provvedere alla ricostruzione o alle riparazioni straordinarie occorrenti, il creditore ipotecario, adempiute le formalita' che saranno dal regolamento prescritte, ha il diritto di valersi delle disposizioni della presente legge per eseguire nel proprio interesse i lavori di ricostruzione o di riparazione.

Tanto i proprietari, quanto i creditori ipotecari, gli usufruttuari e gli usuari, che eventualmente si sostituissero al diritto dei primi, secondo dispone il presente articolo, devono provare di essere in condizioni economiche tali da non potere con mezzi propri provvedere in tutto od in parte alla riparazione o ricostruzione del fabbricato danneggiato o distrutto.

Versione in vigore dal 9 agosto 1904, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti in favore dei danneggiati dal terremoto del 24 febbraio 1904 in alcuni comuni della provincia di Aquila
Estremi	Legge 8 luglio 1904, n. 380
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 1904

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-in-favore-dei-danneggiati-dal-terremoto-del-24-febbraio/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it